

COMUNE DI DURAZZANO

STATUTO

Delibera n. 15 del 11/5/2001.

TITOLO 1

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 _ Definizione

1. Il Comune di Durazzano ente locale territoriale dotato di autonomia politica, statutaria, normativa, amministrativa e organizzativa nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti.

1 _ bis. I Principi contenuti nelle leggi in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina delle funzioni ad essi conferite costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa del Comune di Durazzano. L'entrata in vigore di nuove leggi contenenti tali principi determina l'automatica abrogazione delle norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio Comunale provvede ad adeguare lo Statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore delle suddette leggi.

2. Gode di autonomia finanziaria nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica.

3. È titolare di funzioni proprie, ed esercita altresì funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio della sussidiarietà.

5. Concorre a garantire e a promuovere, tra le altre cose, nei limiti delle sue competenze, la tutela del patrimonio culturale, storico e artistico ed il recupero delle tradizioni folkloristiche locali; la difesa dell'ambiente e delle risorse naturali e paesaggistiche da ogni causa o pericolo di inquinamento;

il diritto dei cittadini alla salute, alla qualità della vita, alla salubrità e alla sicurezza dell'ambiente

Art. 1 _ bis _ Principi ispiratori della sua azione

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, pace, accoglienza e integrazione sociale operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

2. L'attività dell'Amministrazione comunale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, persegue inoltre obiettivi di trasparenza e di semplificazione.

3. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma del gemellaggio.

Art. 1_ter _ Sede

1. La sede del Comune sita in Piazza Municipio n. 1. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
2. Solo in via eccezionale, per esigenze Particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma. Per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 1 _ quater_ Territorio

1. Il territorio comunale quello risultante dal piano topografico cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954. n. 1228. approvato dell'Istituto Centrale di Statistica.

Art. 2 _ Gonfalone e stemma _ Fascia tricolore _ Distintivo del Sindaco

1. Il Comune di Durazzano adotta un proprio gonfalone e un proprio stemma.
2. Il Regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma nonchè i casi di concessione in uso ad enti e associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
3. La fascia tricolore, che il distintivo del Sindaco, completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
4. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore nato dalla legge e dal regolamento.
5. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti ne comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 2 _ bis _ Conferenza Stato_Citt^_Autonomie locali

Nell'ambito del accentramento di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato_Citt^_Autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- e) le attivit^ relative all'organizzazione di manifestazioni che coinvolgono Più comuni da celebrare in ambito nazionale.

Art. 2_ter _ Tutela dei dati personali

L Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che i trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo 1

IL CONSIGLIO COMUNALE**Art. 3 _ Elezione _ composizione _ competenze**

1. Il Consiglio Comunale □ l'organo di indirizzo e di controllo politico _ amministrativo
2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il Numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità e di decadenza Sono regolati dalla legge.
3. Le materie di competenza del Consiglio Comunale sono determinate dalla legge e dal presente Statuto.
4. (abrogato)
5. (abrogato)
- 5_bis. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)

Art. 3_bis _ Funzionamento

L Apposito regolamento interno disciplinerà la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.

2. Il regolamento interno di cui al precedente comma 1 dovrà in ogni caso disciplinare.
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari,
 - b) la convocazione del Consiglio comunale nonché le modalità di presentazione delle proposte;
 - c) la disciplina delle sedute e la verbalizzazione;
 - d) la presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - e) l'organizzazione dei lavori del Consiglio

2 _ bis Esso, inoltre, stabilisce il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute prescrivendo almeno la presenza di un terzo dei 2 _ ter Ai fini di cui ai commi precedenti, il regolamento mira a favorire la più ampia informazione sulle questioni e sugli alti da sottoporre all'organo consiliare, la massima trasparenza e celerità nella predisposizione della documentazione e la piena dialettica Ira i gruppi e/o consiglieri nel corso della discussione. 3. Il predetto regolamento dovrà essere adottato con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati all'ente; la stessa maggioranza richiesta per eventuali, successive, modifiche ed integrazioni dello stesso.

Art.3_ter _Indirizzi Per le nomine e le designazioni.

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i quindici giorni successivi a quello di approvazione degli indirizzi generali di governo, per definire ed approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Art.3_quater_ Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie ed in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono:
 - entro il mese di giugno per l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente,
 - entro il mese di settembre per la verifica degli equilibri di bilancio;

1. entro il mese di dicembre ovvero entro il termine prorogato ai di legge per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio successivo:
2. bis Il Consiglio si riunisce, inoltre, in sessione ordinaria per procedere agli adempimenti previsti all'art. 27_ter, comma 1, dei presente Statuto.
3. Le sessioni straordinarie potranno aver luogo in qualsiasi periodo.

Art. 4 _ Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 5 _ Modalità di voto

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, salvo i casi previsti dallo statuto e dal regolamento.
2. Le votazioni riguardanti persone sono in ogni caso a scrutinio segreto.
3. Per il computo del quorum delle votazioni, quando non sia diversamente disposto dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti dell'ente, si fa riferimento ai consiglieri presenti.

Art. 5_bis _ Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. Le deliberazioni di approvazione dei regolamenti sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dei comune per 15 giorni consecutivi. Contemporaneamente vengono depositate per il medesimo arco di tempo nell'ufficio di segreteria per la libera visione e consultazione dei cittadini. Del predetto deposito viene data notizia alla cittadinanza nelle forme adeguate.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma diventano decorsi 10 giorni dall'affissione all'albo pretorio. Le deliberazioni sottoposte al controllo preventivo di legittimità acquistano forza esecutiva a norma del comma 3 dell'art. 134 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. I regolamenti entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla esecutività della deliberazione approvativa salvo diverso termine stabilito nei regolamenti medesimi.

Art. 6 _ Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo. Nel caso di commissioni con funzioni di garanzia o di controllo, la presidenza attribuita all'opposizione.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.
3. Il Sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto al voto. Hanno l'obbligo di intervenire in caso di richiesta della commissione.

4. Alle richieste di informazioni e notizie da parte delle commissioni non pu~ essere opposto il segreto d'ufficio.

5. Il Sindaco, d'intesa con i rispettivi presidenti, assicura le strutture mezzi idonei al funzionamento delle commissioni consiliari.

Art. 7 _ Costituzione di Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, pu~ costituire commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali trovano in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali pu~ essere richiesta da quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovr~ riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine pu~ esaminare tutti gli atti del Comune e ha facolt~ di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonch~ i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6 La commissione, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno ed a maggioranza degli assegnati, del Presidente.

7. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Le modalit~ di presentazione di tali atti sono disciplinate dal regolamento consiliare.

CAPO II

CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 8 _ Consiglieri Comunali _ Convalida

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato.

2. Le indennit~, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilit~ ed incompatibilit~, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Capo II, Titolo III, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 267;

4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata, e qualora intenda procedervi immediatamente, espone le linee programmatiche di governo che vengono discusse e approvate con palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 9 _ Durata in carica

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione.

2. In caso di surrogazione, entrano in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 10 _ Doveri dei consiglieri _ decadenza

1. In consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti di cui fanno parte, nonché di mantenere, nei casi specificamente previsti dalla legge, il segreto d'ufficio.

2. Il consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio, dichiarato decaduto.

4. Il procedimento di decadenza attivato dal Sindaco. d'ufficio o su istanza di singoli consiglieri o elettori del Comune, mediante la notifica all'interessato di un'apposita comunicazione, entro il termine massimo di 20 giorni dall'ultima seduta alla quale il consigliere non ha partecipato, o dall'istanza di cui sopra.

3 _ bis La comunicazione contiene l'avvertimento che il consigliere ha facoltà di far valere le cause di giustificazione delle assenze depositando in segreteria apposito atto difensivo con gli eventuali documenti probatori entro il termine di venti giorni dalla notifica della comunicazione.

5. Il Consiglio si riunisce entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente e, dopo aver esaminato e discusso gli atti difensivi presentati e, se richiesto, ascoltato il consigliere interessato, delibera dichiarando la decadenza a maggioranza assoluta o respingendo la relativa proposta.

4 _ bis 1 termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza.

5. Nella stessa seduta in cui pronuncia la decadenza, il Consiglio provvede alla surrogazione del consigliere decaduto.

Art. 11 _ Diritti e poteri dei consiglieri

1. Atti di competenza del Consiglio comunale, e possono formulare interrogazioni e mozioni.

2. Hanno altresì il diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi e di ottenere dagli uffici del Comune, e delle aziende, enti, consorzi e società dipendenti o collegati, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.

3. Il regolamento disciplina modi e forme per la attuazione di tali diritti.

4. Ai consiglieri comunali possono essere affidati dal Consiglio, su proposta del Sindaco, incarichi speciali di studio e trattazione di singoli problemi e materie anche rientranti nelle competenze del Consiglio comunale.

5. Il consigliere incaricato partecipa alle riunioni della Giunta in cui si discuta di questioni connesse al suo mandato, ha l'obbligo di relazionare all'assemblea sulle conclusioni e sui risultati raggiunti. L'incarico può comprendere anche il compito di rappresentare all'esterno Comune.

Art. 12 _ Dimissioni del consigliere comunale (sostituito)

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, indirizzate al Consiglio, sono presentate per iscritto e immediatamente assunte al protocollo del Comune.
2. Tali dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Qualora non debba procedersi allo scioglimento del Consiglio a norma di legge, la relativa surrogazione deve essere effettuata entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni.

Art. 13 _ Consigliere anziano

1. Il consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72 e 4 del T U. delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi nelle Amministrazioni Comunali. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, con esclusione del Sindaco neo_eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7 e 7 della legge 25 marzo 1993 n. 81.
2. In caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del consigliere anziano, le relative funzioni sono esercitate da coloro che lo seguono nell'ordine della graduatoria.

Art. 14 _ Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti da almeno 2 componenti, secondo le disposizioni del regolamento, che stabilisce altresì le funzioni dei gruppi e della conferenza dei capigruppo, per quanto non già direttamente disposto dal presente statuto.
2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma I, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo ciascuna lista:
 - a) per il gruppo di maggioranza: nel consigliere, escluso il sindaco, che ha riportato il maggior numero di voti;
 - b) per i gruppi di minoranza: nel candidato alla carica di sindaco delle rispettive liste. E' in ogni caso, fatta salva la facoltà dei consiglieri di costituire nuovi o diversi gruppi consiliari a norma del presente Statuto nonché di nominare capogruppo un consigliere diverso da quello indicato alle lettere a) e b). In tali casi deve essere presentata apposita dichiarazione scritta in segreteria e data comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile immediatamente successiva.
3. Il Sindaco assicura ai gruppi consiliari l'utilizzazione degli uffici e delle strutture comunali.

Art. 15 _ (abrogato).**CAPO III****GIUNTA MUNICIPALE****Art. 16 _ Composizione e Presidenza**

1. La Giunta Comunale □ composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori, compreso il Vice_Sindaco, non superiore a quattro.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel

numero massimo di due. Gli Assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico_amministrative.

3. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.

Art. 17 _ Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco.

2. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al successivo articolo 18.

Art. 18 _ Requisiti per la nomina

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:

_ essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;

_ non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco;

_ non aver ricoperto, nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti, comunque successivi alle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993 n. 81, la carica di assessore.

Art. 19 _ Durata in carica _ sostituzione

1. Il Sindaco e gli assessori restano in carica fino all'insediamento dei successori.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

4. In caso d' assenza o impedimento temporaneo di un assessore, il Sindaco dispone l'assegnazione provvisoria delle sue funzioni all'altro assessore o le assume ad interim. Della predetta circostanza il Sindaco riferisce al Consiglio nella prima seduta utile successiva.

5. (abrogato)

Art. 20 _ Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 21 _ Decadenza della Giunta _ Mozione di sfiducia

1. (abrogato)
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del Consiglio in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo Consiliari entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
7. (abrogato).

Art. 22 _Abrogato

Art. 23 _ Responsabilità della Giunta

1. La Giunta comunale responsabile dell'attività svolta di fronte Consiglio comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio ad una o più proposte della Giunta non ne comporta l'obbligo di dimissioni.

Art. 24 _Abrogato

Art. 25 _ Competenza della Giunta

1. La Giunta Comunale, collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
 2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previsti dalle leggi o dal Presente statuto, del Sindaco. degli organi di decentramento. del Segretario o dei Responsabili dei Servizi collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei dicembre 1999, resa esecutiva dal CO. RE. CO. _ Sezione Provinciale di confronti dello stesso.
 3. (abrogato).
 4. (abrogato).
 5. (abrogato).
- 6 E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 26 _ Organizzazione interna

1. L'attività della Giunta comunale ispirata ai criteri della collegialità e della distribuzione dei compiti.

2. Il Sindaco comunica alla Giunta, nella prima seduta utile, il conferimento di specifiche attribuzioni ad assessori e consiglieri, dallo stesso effettuato ai sensi del combinato disposto dei successivi articoli 28, terzo comma, e 28_bis (aggiunto con l'art. 23 della presente normativa di adeguamento statutario), perchè ne prenda atto con apposita deliberazione.

3. Nei medesimi termini il Sindaco comunica al Consiglio 1 *avvenuta ripartizione degli incarichi agli assessori ed/o ai consiglieri.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche in caso di modifica delle attribuzioni medesime.

Art. 27 _ Funzionamento

1.. La Giunta comunale convocata dal Sindaco.

]_bis. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico_amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione dell'organo stesso.

3. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale.

CAPO IV

Art. 27_bis _ Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco eletto a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed componente del consiglio comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Art. 27_ter _ Linee programmatiche di mandato

1. Nella seduta di insediamento, subito dopo il giuramento e la convalida degli eletti, ovvero entro trenta giorni dall'insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico_amministrativo.

2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo emendamenti integrativi o modificativi secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

3. Annualmente il Consiglio, in sessione straordinaria, provvede a verificare lo stato di attuazione di tali linee da parte dell'amministrazione. E' facoltà del Sindaco proporre al Consiglio, nel corso del mandato, gli adeguamenti e le modifiche programmatiche che si rendono necessarie in relazione al esigenze e problematiche emerse nella comunità.

IL SINDACO

Art. 28 _ Competenze

1. Il Sindaco l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, ne assicura l'unità di indirizzo politico_amministrativo ed , altresì, responsabile della politica generale dell'Ente.

2. Esercita le funzioni demandategli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente e, in particolare: a_ Convoca e presiede le adunanze del Consiglio e della Giunta. fissandone l'ordine del giorno e esercitando i poteri di polizia;

b_ Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

b_bis _ Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

b_ter _ Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

c_ Coordina l'attività dei singoli assessori e cura il collegamento dell'attività e dei compiti della Giunta con gli indirizzi deliberati dal Consiglio;

d_ Può sospendere l'adozione di atti e iniziative specifiche da parte dei singoli assessori, sottoponendo le relative questioni all'esame della Giunta nella prima riunione utile, e può sostituirsi ad essi nella istruzione e nella predisposizione degli atti di loro competenza, nella ipotesi di ritardi o omissioni rispetto agli indirizzi deliberati dalla Giunta e dal Consiglio;

e_ Svolge l'azione di controllo e di vigilanza in ordine all'attività di Enti, consorzi, aziende, istituzioni e società dipendenti o collegati;

f_ Adotta i provvedimenti atti ad assicurare il buon andamento e l'imparzialità degli uffici e dei servizi, potendo richiedere al Segretario dirigenti dei servizi e degli uffici relazioni e verifiche amministrative;

g_ Promuove e coordina l'attività delle commissioni consiliari permanenti;

h_ Garantisce e coordina la piena attuazione degli istituti di partecipazione popolare;

i_ Indice i referendum e le consultazioni popolari;

l_ Rappresenta legalmente l'Ente, anche in giudizio;

m_ Promuove e definisce la conclusione di accordi di programma ai dell'art 27 L. 142/90, nonché convenzioni o comunque contatti a fini di collaborazione con altre istituzioni locali, regionali e statali;

n_ Coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, e sentita la conferenza dei capigruppo consiliari, gli orari d'apertura al pubblico degli esercizi commerciali, degli uffici e dei servizi comunali, degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;

o_ abrogato;

p_ Stipula i contratti dell'Ente in mancanza di figure dirigenziali.

3. Il Sindaco può delegare agli assessori, ai consiglieri e al Segretario comunale l'espletamento dei suoi compiti e delle sue funzioni.

Art. 28_bis _ Delegati dal Sindaco

1. Le deleghe di cui al comma 3 del precedente articolo 28, assegnate dal Sindaco con suo provvedimento, riguardano l'esercizio di funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, con delega a firmare relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive assegnate.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano ai delegati i poteri di indirizzo e di controllo. 3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ciascuno dei delegati, assessori o consiglieri, ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno. 4. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nel rispetto di quanto previsto dal comma 3

del precedente articolo 26 (come sostituito dal comma 2 dell'articolo 20 della presente normativa di adeguamento statutario).

Art. 28_ter _ Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 28_quater _ Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco, indirizzate al Consiglio Comunale, sono Presentate e immediatamente assunte al protocollo del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco e agli altri effetti di cui al terzo comma dell'art. 53 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art.28_quinques _ Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 4_bis, della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE_ATTIVITA' AMMINISTRATIVA_OPPORTUNITA ED INTEGRAZIONE SOCIALE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 29 _ Libere forme associative

1. Il Comune di Durazzano valorizza le libere forme associative dei cittadini; promuove la loro partecipazione attiva al governo della comunità locale attraverso la presentazione di proposte, istanze e petizioni, e l'istituzione di organismi consultivi e propositivi di settore; garantisce ad esse il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'ente secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento; attua, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, interventi di incentivazione economica finalizzati allo sviluppo e alla promozione delle loro attività e iniziative secondo i criteri stabiliti dall'apposito regolamento; assicura la disponibilità delle proprie strutture organizzative sulla base di convenzioni o accordi.

Art. 30 _ Consulte di settore

1. Il Comune di Durazzano istituisce Consulte di settore, formate da cittadini e amministratori, alle quali spetta di integrare le proposte, le iniziative e gli indirizzi operativi

degli organi dell'Amministrazione comunale nei diversi settori, con l'apporto di competenze specifiche e di esperienze dirette dei problemi della comunità.

2. La deliberazione istitutiva delle Consulte di settore compete al Consiglio comunale.

3. I criteri e le modalità di composizione, i poteri ed i campi di attività degli organismi di cui al primo comma, la durata in carica, nonché i con gli organi dell'Amministrazione comunale, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 31 _ Comitati civici di gestione dei servizi comunali

1. I cittadini possono costituire comitati di gestione dei servizi comunali a domanda individuale, nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento, che stabilisce altresì le funzioni, i mezzi, l'organizzazione dei predetti comitati, nonché i loro rapporti con gli organi dell'Amministrazione comunale.

Art. 32 _ Consultazioni Popolari

i. Il Comune di Durazzano promuove pubbliche consultazioni dei cittadini, singoli e associati, e delle categorie interessate, anche a carattere infracomunale, su argomenti e questioni di sua competenza, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Spetta altresì al regolamento la previsione di meccanismi e procedure per una corretta e ampia informazione dei soggetti partecipanti alle consultazioni, e per la pubblicizzazione delle risultanze delle consultazioni e delle conseguenti determinazioni degli organi dell'Amministrazione comunale.

3. Le consultazioni sono indette dal Sindaco, previa deliberazione dell'organo collegiale competente. Non possono aver luogo in concomitanza con altre operazioni di voto.

4. Sono escluse dalle consultazioni le questioni in materia di:

a_ Elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

b_ Attività amministrative meramente esecutive o vincolate da leggi statali e regionali.

5. L'indizione delle consultazioni produce l'effetto di sospendere ogni eventuale deliberazione dell'Ente in ordine all'oggetto di essa.

6. Entro 60 giorni dall'effettuazione delle consultazioni, l'organo competente dell'Amministrazione comunale tenuto a prendere in esame la questione trattata, e ad adottare una decisione o un parere motivato.

Art. 33 _ Referendum consultivi

1. E' indetto referendum consultivo su questioni e materie di competenza del Consiglio comunale, su deliberazione del Consiglio medesimo, a maggioranza assoluta dei componenti, sentite le consulte di settore.

2. Il regolamento disciplina le modalità e i termini per l'attuazione del referendum e per lo svolgimento delle operazioni di voto, che non possono, in ogni caso, coincidere con altre vicende elettorali.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere redatto in modo chiaro ed univoco.

4. L'indizione del referendum sospende ogni attività deliberativa del Comune in merito allo oggetto della proposta referendaria.

5. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressa.
6. Il Consiglio comunale ha l'obbligo di prendere in esame il del referendum e di deliberare motivatamente sulla questione entro 60 dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, se ha partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.
7. Non si procede allo svolgimento del referendum in caso di scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 34 _ Istanze e petizioni

1. I cittadini e le associazioni formalmente costituite che operano nel territorio del Comune possono rivolgere, per iscritto, istanze e petizioni motivate agli organi dell'Amministrazione comunale, per chiedere l'adozione di provvedimenti, esporre comuni necessità conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione, in vista della tutela e della valorizzazione di interessi generali.
2. Le petizioni e le istanze devono essere presentate al Sindaco, che ne cura l'affidamento alla commissione consiliare sull'attuazione degli istituti della partecipazione popolare composta da tre alla quale compete di giudicare sulla loro ammissibilit  nei dieci giorni successivi.
3. La commissione di cui al comma precedente pu  convocare in audizione i presentatori delle istanze e delle petizioni e ha l'obbligo di motivare le sue determinazioni in ordine all'ammissibilit  delle richieste.
4. Entro 20 giorni dalla comunicazione da parte della commissione dell'ammissibilit  della petizione o dell'istanza, l'organo competente tenuto a prenderla in esame e ad adottare una decisione, un parere o una risposta motivati, dandone avviso ai soggetti interessati.

Art. 35 Diritto di iniziativa

1. E' ammessa l'iniziativa popolare in materia di regolamenti comunali, di revisione dello statuto e di provvedimenti amministrativi di interesse generale rientranti nelle competenze del Consiglio comunale.
2. L'iniziativa si esercita mediante presentazione di proposte redatte in articoli o schemi di deliberazioni e di una relazione che ne illustra i contenuti e le finalit .
3. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 1 /10 degli elettori residenti nel Comune.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a_ Bilancio preventivo e consuntivo, tariffe e tributi;
 - b_ Designazioni, nomine, revoche e decadenze;
 - c_ Materie oggetto di attivit  amministrative meramente esecutive o vincolate da leggi statali e regionali;
 - d_ Provvedimenti concernenti il personale.
5. Il regolamento disciplina le modalit  per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, i termini di attuazione e le forme di pubblicit  della procedura.

6. Il giudizio sull'ammissibilità delle richieste di iniziativa popolare spetta alla commissione di cui al precedente art.34 comma 2, che ne cura l'immediata comunicazione al Sindaco. Si applica il precedente art. 34 comma 3.

7. Se l'iniziativa viene giudicata ammissibile, entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, o comunque nel più breve termine richiesto per il tipo di atto oggetto della proposta, il Sindaco convoca il Consiglio comunale Per discutere e deliberare motivatamente sulla questione.

8. Uno dei promotori dell'iniziativa popolare può chiedere di esporre le proprie ragioni in sede consiliare.

Art. 35 _ bis Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e amministrativa della comunità, il Consiglio Comunale con apposita deliberazione, può istituire il Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Tale consiglio ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: sport, ambiente, tempo libero e giochi, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani bisognosi e agli anziani, rapporti con l'associazionismo.

3. Le modalità di elezione e funzionamento del consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento approvato con la deliberazione di cui al comma 1.

Art. 35 _ ter Volontariato

1. Il Comune promuove e valorizza forme di volontariato per l'esercizio di attività volte al miglioramento della qualità della vita personale e sociale, in particolare dei cittadini più deboli, nonché alla tutela dell'ambiente.

2. Le associazioni di volontariato potranno esprimere il proprio punto di vista sul bilancio e sui programmi dell'Ente nonché fornire proposte e pareri in merito a singole iniziative e Progetti da realizzare.

3. Il Comune, nei limiti delle proprie capacità finanziarie concorre ad assicurare al volontariato i mezzi necessari per lo svolgimento delle attività e la loro migliore riuscita.

CAPO II

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 36 _ Partecipazione popolare e albo pretorio

1. Sono affissi all'albo pretorio, entro 10 giorni dal ricevimento, gli atti e i ricorsi giudiziari in materie di competenze del giudice amministrativo proposti nei confronti del Comune, nonché tutti gli atti concernenti l'attuazione degli istituti di partecipazione popolare, e in particolare:

a_ Le proposte di iniziativa popolare di cui al precedente art. 35;

b_ Le istanze e le petizioni presentate dai cittadini e le conseguenti determinazioni degli organi dell'Amministrazione comunale;

e_ Le decisioni e i pareri adottati dalle consulte di settore;

d_ Le richieste di contributi e di sostegno organizzativo presentate dalle associazioni operanti nell'ambito del territorio comunale;

e_ Le decisioni della commissione consiliare sulla partecipazione popolare in merito all'ammissibilità di istanze, petizioni e proposte.

Art. 37 _ Albo pretorio _ dislocazione

1. Il Sindaco può disporre la dislocazione dello albo pretorio in diversi dalla casa comunale, in modo da favorire le condizioni per una attuazione del diritto dei cittadini all'informazione sull'attività degli organi della Amministrazione comunale.

Art. 37_bis _ Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività, secondo le leggi, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 38 _ Diritto di accesso e di informazione agli atti e documenti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale e degli enti, aziende, consorzi, istituzioni e società dipendenti o collegati sono pubblici, ad eccezione di quelli esclusi per legge o per dichiarazione motivata del Sindaco o del presidente dell'ente interessato, che ne vieti temporaneamente l'esibizione qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, delle formazioni sociali e delle imprese.

2. Il regolamento assicura l'accesso dei cittadini, singoli e associati, sulla base di una richiesta motivata, ai documenti e agli atti amministrativi, e in generale alle informazioni di cui in possesso l'ente, prevedendo altresì norme per il rilascio di copie degli atti previo pagamento dei soli costi; individua, con nonne di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le nonne necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti ai quali siano interessati; individua per categorie gli atti amministrativi e i documenti sottratti in via generale all'esercizio del diritto di accesso, per ragioni attinenti all'ordine pubblico e alla riservatezza di persone, formazioni sociali e imprese.

3. Il Comune di Durazzano garantisce la piena applicazione delle disposizioni legislative in materia di procedimento amministrativo.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art.39 _ Istituzione dell'Ufficio

1. E' istituito nel Comune l'ufficio di "Difensore Civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 39_bis _ Nomina _ Funzioni _ Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con altri enti locali, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione di un comune Ufficio del Difensore Civico. L'organizzazione le funzioni ed i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo ed inseriti nell'apposito Regolamento.

CAPO IV

PARI OPPORTUNITA' INTEGRAZIONE SOCIALE_

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 40 _ (abrogato).

Art. 40_bis _ Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e;

a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 8 lett.d) del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della funzione pubblica;

c) adotta tutte le misure necessarie per attuare le direttive dell'Unione Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri _ Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 40_ter _ Integrazione sociale _ Diritti persone handicappate

1. Il Comune Promuove forme di collaborazione con altri Comuni e con i competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco Provvede ad istituire e nominare un Comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. All'interno del Comitato viene istituita una segreteria che provvede.

Art. 40_quater_Regolamenti

1. I regolamenti attuativi e integrativi delle disposizioni di cui al presente titolo, nonchè le modificazioni e integrazioni successive, sono adottati dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO IV

PROGRAMMAZIONE _ FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE _ ACCORDI DI

RAPPORTI CON LA PROVINCIA E CON GLI ALTRI ENTI LOCALI

CAPO 1

Art. 41 _Principi

1. Il Comune di Durazzano assume la programmazione europea come metodo fondamentale della sua attività amministrativa, in armonia con gli obiettivi e gli indirizzi della programmazione regionale e provinciale.

Art. 41_bis _ Modalità

1. Il Comune partecipa alla predisposizione dei fini e dei contenuti della programmazione Provinciale, formulando proposte, pareri, sia su richiesta dell'Amministrazione provinciale che di propria iniziativa, in ordine al piano territoriale di coordinamento, ai programmi annuali e pluriennali, di settore o a carattere Generale, alle indicazioni afferenti all'attività pianificatoria della Regione, e all'articolazione circondariale del territorio provinciale.

2. Promuove, nel rispetto delle diverse autonomie, forme di raccordo di armonizzazione della sua azione con quella dei livelli di governo regionale e locale, di confronto dei rispettivi indirizzi e programmi, scambio di informazioni, opinioni e Proposte su questioni e argomenti di interesse comunale.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE

Art. 42 _Disposizioni generali

1. Il Comune di Durazzano ispira la sua attività al principio della cooperazione con lo Stato, le Regioni, la Provincia e gli altri enti locali, attivando i moduli collaborativi previsti dalla legge, nel rispetto dei diversi poteri e autonomie.

Art. 43 _ Convenzioni e consorzi

1. Al fine di coordinare lo svolgimento e l'organizzazione di funzioni, servizi e attività di interesse comune, nonchè per l'esecuzione e la gestione associata di opere pubbliche, il Comune stipula apposite convenzioni con altri enti locali o promuove la costituzione di consorzi, anche a carattere plurifunzionale.

2. Le convenzioni sono stipulate dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale che individua gli elementi contenutistici necessari dell'accordo, approvando, per i Consorzi, apposito statuto che ne regola l'ordinamento organizzativo e funzionale, e prevedendo idonei meccanismi di informazione degli enti aderenti sull'attività degli organi consortili.

3. Il Sindaco svolge azione di vigilanza e di controllo sull'attività dei consorzi, riferendo annualmente al Consiglio provinciale in sede di approvazione del conto consuntivo, ovvero quando ne fanno richiesta almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, o anche di sua iniziativa.
4. Il Comune di Durazzano si riserva di verificare l'utilità e sociale alla continuazione delle esperienze consortili in corso, promuovendo all'uopo anche apposite consultazioni della cittadinanza.

Art. 44 _Accordi di programma

1. Il Comune di Durazzano, per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che necessitano della partecipazione congiunta di più amministrazioni pubbliche, si avvale dello strumento degli accordi di programma, diretti ad assicurare il coordinamento delle azioni dei soggetti interessati, e a determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta, può attivare le opportune iniziative per stimolare e verificare l'interesse di altre amministrazioni alla definizione di accordi di programma, promuovendo incontri e consultazioni, anche a carattere informale, con i rispettivi rappresentanti.
3. Compete inoltre al Sindaco, nel rispetto delle formalità stabilite dalla legge, partecipare alla definizione e alla stipulazione dell'accordo, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, che fissa i principi ed i criteri direttivi.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, approvato con atto formale del Sindaco e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO V**UFFICI E PERSONALE _SEGRETARIO****COMUNALE****CAPO I****ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL****PERSONALE****Art. 45 _Disposizioni generali**

1. Il Comune informa l'organizzazione dell'attività amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento e separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, spettanti al Segretario comunale ed ai dirigenti/responsabili dei servizi.

Art. 45_bis _Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e di responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), della L. 2311011992 n. 421, la potestà regolamentare del Comune esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazione durante il periodo di vigenza.

1_bis Il regolamento di cui al precedente comma mira, inoltre, a garantire un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi, nonché a superare la rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro promuovendo la massima flessibilità delle strutture e del personale e la massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il Comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche e all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria normativa e organizzativa, entro i limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.

Art. 45_ter _ Organizzazione del personale

1. Il personale inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed collocato in aree di attività.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli Enti Locali.

Art.46 _ Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai Contratti collettivi nazionali lavoro.

Art. 46_bis 1 _ I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'esclusivo interesse dei cittadini uniformando il proprio comportamento ai criteri di massima cortesia e disponibilità e osservando puntualmente le elementari regole deontologiche.

2. Ciascun dipendente tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività ai compiti di propria competenza ovvero legittimamente assegnati, e, nel rispetto delle competenze e dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi prefissati dall'Amministrazione. Egli direttamente responsabile verso il responsabile del servizio o settore di appartenenza nonché verso l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. I dipendenti, sono sottoposti a procedimento disciplinare promosso dal responsabile dei servizi di appartenenza ovvero. in mancanza. dal Segretario nei casi previsti, e con l'osservanza delle più ampie garanzie difensive.

Art. 46_bis _ Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa attribuita al personale dipendente.
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie:
 - g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - h) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal dell'11/05/2001, resa esecutiva dal CO. RE CO__ Sezione Provinciale di Sindaco.

i) Le ordinanze di demolizione di manufatti abusivi e la loro ordinanze di ingiunzione al pagamento di sanzioni amministrative e tutte altre ordinanze previste dalla legge o regolamenti ad eccezione di quelle contemplate ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I dipendenti responsabili delle aree e dei servizi comunali sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

3_bis I responsabili dei servizi al fine di assicurare una maggiore efficacia e celerità della gestione amministrativa, possono delegare le funzioni loro spettanti al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo responsabili del regolare adempimento dei compiti delegati e del perseguimento dei risultati preventivati. Procedono, di regola, alla delega, anche in via preventiva, nel caso di assenza dal lavoro a giorni 10.

Art. 46_ter _Avvocazione

1. Gli atti di competenza del Segretario Comunale e dei dipendenti comunali non sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al consiglio comunale.

Art. 46_quater _ Ufficio di staff

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge

Art. 46_quinques _ Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.lgs. 191911994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 46_sexies _ Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati. al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione inferiore alle 2 unità. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personale, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad

personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato □ risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o di mancato raggiungimento al termine di ciascuno anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29_ e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a di concorsi

Art.46 _ septies _ Collaborazioni esterne

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati mediante rapporto di lavoro autonomo e convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari disciplinanti il conferimento degli incarichi di cui al comma precedente devono stabilirne la durata del programma, e i criteri per la determinazione del trattamento economico.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE_ VICE SEGRETARIO_ PARERI

Art. 47 _ Segretario Comunale _ Stato giuridico, trattamento economico funzioni

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.

2. 1 regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

3. Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 bis della legge n. 14211990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge 151511997 n. 127.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51 bis della legge n. 142 del 1990, aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 151511997, n. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art. 48 _ Vice Segretario comunale

1. Il regolamento e la pianta organica del personale potranno prevedere un posto di vice segretario, qualifica funzionale apicale, avente funzioni vicarie. Il regolamento de quo potrà, in via transitoria, prevedere le attribuzioni delle relative funzioni a dipendente comunale avente i requisiti di legge.

Art. 49 _ Pareri _ Visto di regolarità contabile

1. I pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazioni da sottoporre al Consiglio e alla Giunta sono espressi, rispettivamente, dal responsabile del servizio interessato e da quello del servizio di ragioneria.
2. I Pareri di cui al comma 1 debbono essere resi dai dipendenti effettivamente responsabili dei servizi, secondo l'organizzazione strutturale dell'Ente risultante da relativi atti formali, individuati dall'Amministrazione Comunale esclusivamente tra quelli che rivestano la 7^a o la 6^a qualifica funzionale.
3. Sulle determinazioni dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa inserito, quale elemento costitutivo dell'esecutività delle stesse, il solo visto di regolarità contabile contenente l'attestazione della copertura finanziaria.

Art. 50 _ (abrogato).**Art. 51 _ Relazione annuale sullo stato dell'Amministrazione**

1. Il Segretario comunale presenta annualmente apposita relazione al Sindaco sullo stato della organizzazione e dell'attività degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione comunale. La relazione comprende altresì le relazioni che il Segretario generale tenuto a richiedere ai dirigenti di uffici e servizi, per le competenze a ciascuno assegnate, nonché proposte e deduzioni sui problemi organizzativi e di attività delle strutture burocratiche.
2. La relazione, con valutazioni del Sindaco e della Giunta, rimessa al Consiglio comunale per la discussione nella prima seduta utile, e comunque non oltre 60 giorni dalla presentazione.

TITOLO VI**PATRIMONIO_ FINANZA_ CONTABILITA'****CONTRATTI****Art. 52 _ Demanio e Patrimonio**

1. Il Comune di Durazzano ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità delle leggi vigenti.
2. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
3. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 53 _ Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario del Comune riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie o trasferite.
3. Il Comune, inoltre, in conformità e nel nuovo quadro delle leggi vigenti in materia titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe.

4. La potestà impositiva e la concreta gestione tributaria vengono svolte nel pieno e puntuale rispetto dei principi dettati dalla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi;

5. Il Comune esercita la potestà impositiva tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le fasce più deboli della popolazione.

Art. 53_bis _ Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune riservato alla legge Stato e, nei limiti nei limiti di questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto nei termini di competenza e deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine di legge o, ai sensi della legge stessa, prorogato. Nella redazione del bilancio dovranno essere osservati i principi di universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario.

Art. 53_ter _ Rendiconto della gestione

1. La conformità dei risultati effettivi di gestione alle previsioni di bilancio verificata e dimostrata nel rendiconto comprendente il conto di bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto viene deliberato dal Consiglio Comunale entro il trenta giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta allega al rendiconto una relazione illustrativa ove si esprimono le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi nonché la relazione del revisore dei conti.

Art. 54 _ Revisione economico_finanziaria

1. La revisione_economico_finanziaria del Comune disciplinata dalla normativa statale.

2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 55 _Funzioni del Revisore dei conti

1. L'elezione, la durata in carica, le cause di incompatibilità e di cessazione dell'incarico nonché le attribuzioni sono disciplinate dalla legge e dal regolamento il quale mira ad assicurare un continuo ed efficace raccordo operativo e funzionale tra il revisore e gli organi e uffici del Comune;

1._bis Il revisore collabora con il Consiglio e i singoli amministratori nella funzione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione. In qualsiasi momento, può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficacia, produttività ed economicità dell'azione amministrativa. Il revisore ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce al Sindaco chiedendo l'immediata convocazione del Consiglio Comunale.

2. Il revisore può essere sentito dalla Giunta, dalle Commissioni consiliari, permanenti e speciali, o in Consiglio comunale, quando lo richiedano almeno 1/5 dei consiglieri assegnati.

Ciascun consigliere o membro della Giunta può chiedere al revisore informazioni circa l'andamento e la regolarità della gestione.

3. Spettano al revisore dei conti i diritti di informazione e di accesso dei consiglieri comunali previsti dal presente statuto.

4. Al revisore spettano inoltre le indennità ed i compensi previsti dalla legge.

Art. 56 _ Contratti

1. Fermo restando le disposizioni legislative e comunitarie vigenti, disciplina dei procedimenti contrattuali del Comune stabilita dallo apposito regolamento, adottato in conformità alle vigenti disposizioni legislative nazionali e dell'unione Europea.

TITOLO VII

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 57 _ Forme gestione

Art. 54 _ Revisione economico_finanziaria

1. Il Comune di Durazzano provvede ad organizzare la gestione dei servizi di sua competenza secondo i seguenti modelli. in conformità alle previsioni legislative e assicurando la partecipazione e l'informazione utenti:

a_ In economia; quando le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un azienda:

b_ In concessione a terzi, dando priorità alle iniziative cooperativistiche quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c_ A mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d_ A mezzo di istituzione "per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e_ A mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più pubblici o privati .

2. La scelta sull'utilizzazione delle diverse forme di gestione operata dal Consiglio comunale sulla base di una valutazione comparativa e motivata di esse, assumendo come obiettivo di fondo l'efficienza e la funzionalità del servizio.

Art. 58 _ Aziende speciali

1. Il Comune di Durazzano pu~ costituire aziende speciali per la gestione di servizi a rilevanza economica e imprenditoriale.

2. La deliberazione istitutiva compete al Consiglio comunale, che approva contestualmente lo Statuto dell'azienda, stabilisce il capitale dotazione e ne determina le finalità e gli indirizzi operativi.

Art. 59 _ Organi

1. Organi dell'azienda sono:

a_ Il Consiglio di amministrazione nominato dal Sindaco fra coloro eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b_ Il Presidente nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi previsti dalla precedente lettera a);

c_ Il Direttore _cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli e esami. Lo Statuto dell'azienda può provvedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

2. (abrogato).

3. (abrogato).

4. (abrogato).

5. (abrogato).

6. (abrogato).

7. (abrogato).

8. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri Enti, aziende, Istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

9. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto della nomina del nuovo Consiglio.

10. L'ordinamento dell'Azienda Speciale disciplinato dallo Statuto e approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

11. L'organizzazione e il funzionamento disciplinato dall'azienda stessa, con Proprio regolamento.

12. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi e i ricavi, compresi i trasferimenti.

13. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

14. Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 60 _ Controlli

1. I compiti di vigilanza sull'attività delle aziende speciali, di verifica dei risultati di gestione, di controllo del rispetto degli indirizzi deliberati Consiglio comunale, sono esercitati, ferme restando le previsioni degli Statuti particolari, dal Sindaco, che riferisce al Consiglio, annualmente, in sede di approvazione del conto consuntivo, ovvero ogni qualvolta ne fanno richiesta tanti consiglieri che rappresentino almeno 1/3 dell'assemblea, o di propria iniziativa.
2. La Giunta o il Consiglio, secondo le rispettive competenze, provvedono alla copertura con i fondi del bilancio comunale degli eventuali costi sociali derivanti dall'attività delle aziende.
3. Gli atti fondamentali dell'azienda sono approvati dal Consiglio comunale. Le altre deliberazioni sono comunque trasmesse al Comune.
4. I bilanci ed i rendiconti dell'azienda sono allegati rispettivamente allo schema di bilancio preventivo e di conto consuntivo del Comune, all'atto della presentazione all'approvazione del Consiglio.

Art. 61 _ Istituzioni

1. Il Comune può costituire istituzioni per la gestione e l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
2. Nella deliberazione istitutiva, il Consiglio comunale stabilisce il capitale di dotazione della istituzione, determinandone gli obiettivi e gli indirizzi operativi, e provvede ad assegnare all'istituzione il personale occorrente per un corretto espletamento dei propri compiti.
3. Sono organi dell'istituzione il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, eletti nel suo seno.
4. Apposito regolamento, approvato anche contestualmente alla deliberazione istitutiva, disciplina l'organizzazione e il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici delle istituzioni, e le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio di amministrazione, potendo inoltre prevedere il ricorso a personale esterno al Comune assunto con contratto di diritto privato, nonché a collaboratori ad elevato contenuto professionale.
5. Si applicano i precedenti art. 59, commi da 3 a 6, e 60.

Art. 62 _ Partecipazione del Comune a società per azioni

1. Nel caso si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare e al valore e alla dimensione delle iniziative da realizzare, il Comune può partecipare a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, insieme ad altri soggetti pubblici e privati.
2. La deliberazione consiliare che approva la partecipazione alla per azioni, deve indicare gli scopi e le ragioni della scelta, gli aspetti organizzativi e finanziari, il numero dei rappresentanti che spettano all'amministrazione comunale all'interno dell'organo di gestione della società, le forme di raccordo tra l'ente e la società.
3. I rappresentanti sono nominati dal Sindaco, scelti anche tra cittadini esterni al Consiglio, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere, e dotati di comprovata esperienza in campo giuridico, amministrativo ed economico.
4. Si applica il precedente art. 60 comma 4.

Art. 62_bis _ Società miste

1. Per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica e imprenditoriale comportante attività di carattere prevalentemente industriale e commerciale, il Comune può avvalersi di società con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. Negli statuti delle società devono essere previste le forme e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 62_ter _Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e similari, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi decisa dal Consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VIII

ATTIVITA' NORMATIVA DEL COMUNE

E RE VISIONE DELLO STATUTO

Art. 63 _ Funzione regolamentare

1. Il Comune esercita la funzione regolamentare per disciplinare l'esecuzione, l'attuazione e la integrazione delle norme fondamentali e dei principi contenuti nello Statuto e nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché negli altri casi in cui ciò previsto o consentito dalle statali e regionali.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri presenti, quando non sia diversamente disposto dallo Statuto.
3. L'iniziativa in materia di regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere, nonché ai cittadini e agli enti locali compresi nel territorio comunale ai sensi di quanto espressamente previsto dal precedente articolo 35.
4. I regolamenti non possono contenere disposizioni retroattive. Non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perchè il nuovo regolamento disciplina l'intera materia già regolata dal regolamento anteriore.
5. I Regolamenti comunali entrano in vigore a norma dell'articolo 5 _bis, comma 3, del presente Statuto.
6. I regolamenti esecutivi, attuativi e integrativi dello statuto sono adottati entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, fatti salvi i diversi previsti dallo statuto medesimo.

Art. 64 _ Ordinanze sindacali

1. Il Sindaco può adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
2. L'ordinanza deve essere pubblicata nell'albo pretorio e notificata agli interessati.

3. Per l'esecuzione delle ordinanze, il Sindaco può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
4. Spetta altresì al Sindaco l'emanazione di ordinanze esecutive o attuative di disposizioni contenute in leggi dello Stato o della Regione, presente statuto e nei regolamenti dell'Ente, e di deliberazioni del comunale e della Giunta municipale.

Art. 65 _ Revisione dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono adottate dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dall'art. 6, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. In materia di iniziativa per la revisione dello Statuto, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 62.
3. Le proposte di modifica dello Statuto respinte dal Consiglio comunale non possono essere rinnovate prima di un anno dalla delibera di reiezione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 66 _ Norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione, attuazione e integrazione delle norme del presente Statuto, continuano ad applicarsi, in quanto non incompatibili con le disposizioni statutarie, le disposizioni legislative o regolamenti preesistenti.

Art. 67 _ Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, ne di rinvio ai regolamenti dell'Ente, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 68 _ Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune Per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla su affissione all'albo pretorio del Comune.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art.69_ Modifiche statutarie_ testo coordinato

1. Nei casi di modificazioni del presente statuto sarà redatto, nel termine di giorni 30 dall'avvenuta esecutività delle relative deliberazioni approvative ed a cura dell'Amministrazione, un testo coordinato delle norme vigenti.